

**Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 16777 del 27 agosto 2007**

**Ausiliari del traffico – violazioni in materia di sosta – L. n127/97 art. 17, comma 132 e 133 – L. n 488/99 art. 68, comma 1 – sussistenza - personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone – violazioni in materia di circolazioni in corsie riservate ai mezzi pubblici - sussistenza**

*Dal combinato disposto dell' art. art. 17, comma 132 e 133 L n 127/97 e dell'art. art. 68, comma 1 L n 488/99 i poteri degli ausiliari del traffico comprendono l'accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione. Viceversa laddove le violazioni consistano in condotte diverse, come la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento non può essere compiuto dagli ausiliari del traffico, perché travalicante rispetto alla loro specifica competenza. Il verbale di accertamento redatto in dispregio di predetta interpretazione risulterebbe, quindi, illegittimo per incompetenza assoluta. L'accertamento della violazione della circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.*

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto notificato il 13.9.2005, B.D. ricorre per la cassazione della sentenza del giudice di pace di Roma del 17.5.2005, che aveva respinto il suo ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione dell'art. 7 C.d.S., comma 1 (per aver circolato nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici), respingendo il motivo di opposizione che contestava la legittimità del l'accertamento in quanto eseguito da un ausiliare del traffico, al di fuori delle sue specifiche competenze.

L'intimato Comune di Roma ha depositato controricorso.

Attivata procedura ex art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e per il suo rigetto per manifesta infondatezza. Parte ricorrente ha depositato memoria.

Con un unico motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, e L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, censurando la sentenza impugnata per non avere accolto il motivo di opposizione che denunciava l'illegittimità del verbale di accertamento della violazione per incompetenza assoluta dell'agente accertatore, tenuto conto che ai sensi di legge, l'ausiliare può essere delegato dal sindaco unicamente a segnalare le violazioni in materia

di sosta. Diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale, il ricorso è fondato. La L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 132, ha stabilito che "i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto in concessione".

Al comma 133, poi, il medesimo art. 17, dispone che "le funzioni di cui al comma 132, sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, artt. 22 e 25, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sul Se corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 6, comma 4, lettera c)".

La L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che "la L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 12, comma 1, lettera e), e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ." (comma 1). La norma ha, inoltre, stabilito che queste funzioni, "con gli effetti di cui all'art. 2700 cod. civ., sono svolte solo da personale nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dalla citata L. n. 127 de 1997, art. 17, commi 132 e 133" (comma 2), disponendo, altresì, che a detto personale " può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 358, lettere b) e c) e comma 2, lettera d)" (comma 3). Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione "della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi", specie nei centri urbani (Corte Cost., ord. n. 57 del 2001). Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal suddetto personale l'efficacia probatoria di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c.. L'art. 17, comma 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono legittimati all'esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 aprile 2005, n. 7336). Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le "violazioni in materia di sosta" e "limitatamente alle aree oggetto di concessione", poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo

scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema, del congestionamento della circolazione nei centri abitati. In tal senso, è significativo che al personale in esame "può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi previsti dall'art. 158, comma 2, lett. b), c), e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero "dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", "in seconda fila", "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata" dei veicoli.

Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernano le disposizioni materia di sosta (Cass. n. 18186 del 2006). Laddove le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l'accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132. Nel caso di specie, unitamente alle considerazioni che precedono, va inoltre osservato che l'Amministrazione opposta non ha fornito alcuna prova che la violazione sia stata accertata da soggetto specificamente abilitato, limitandosi il verbale alla mera qualificazione dell'operante come "ausiliario del traffico". Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Peraltro, non risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un soggetto non legittimato a dello accertamento ai sensi della L. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132, la causa può essere decisa nel merito, con l'accoglimento della opposizione e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, annulla il verbale di contestazione opposto; condanna il Comune di Roma al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in Euro 700, di cui Euro 600,00 per onorari e, per il grado di legittimità, in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari, oltre accessori.